Federazione Motociclistica Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 5/25

Dec. n. 5/25

Il giorno 22 settembre 2025 in modalità da remoto

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:

TAMMONE Stefano, nato omissis residente omissis tesserato e licenziato 2025 con il M.C. "MADDEN ACTION SPORT TEAM SSD A.R.L.", con tessera n. 25107235 e licenza fuoristrada n. P03555;

assistito dall'avv. Sara Ugolini con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Barberino di Mugello(FI), via della Libertà n.4;

incolpato di:

«violazione degli artt.1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 20 giugno 2025, pubblicava sul reel di Instagram del profilo della Federazione Motociclistica Italiana un post del seguente tenore: "*E povera la pista di Polcanto in provincia di Firenze …pista federale lasciata andare ai pruni della federazione …soldi sperperati e bilanci fasulli …vergognati Copioli…", con* ciò accusando esplicitamente la Federazione Motociclistica Italiana di aver approvato "bilanci fasulli", fatto costituente reato.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 23 luglio 2025, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di TAMMONE Stefano al competente Organo di Giustizia di primo grado per l'illecito in epigrafe indicato.
In data 25 luglio 2025 veniva emesso il decreto ex art. 87 R.d.G., regolarmente notificato al deferito a mezzo posta elettronica, con cui era disposta la citazione per l'udienza del 22 settembre 2025.
All'udienza del 22 settembre 2025, trattata da remoto, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, assente il deferito, compariva il suo difensore.
Il Procuratore Federale formulava le proprie richieste riportandosi al capo di incolpazione, chiedendo irrogarsi la sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per tre mesi.
Il Tribunale si pronunciava a seguito di camera di consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di cui al Regolamento di Giustizia.

Motivazione

La responsabilità dell'illecito ascritto al deferito deve ritenersi provata a disamina delle evidenze documentali acquisite.
Il procedimento trae origine da una segnalazione, pervenuta alla Procura Federale in data 27 giugno 2025, da parte del Responsabile Ufficio Marketing e Comunicazione della Federazione Motociclistica Italiana, concernente un

commento pubblicato dall'utente Stefano Tammone, tesserato e licenziato F.M.I., sulla sezione *reel* del profilo Instagram della Federazione, contenente espressioni ritenute offensive nei riguardi della Federazione stessa e dei suoi Organi.

Il commento – oscurato *d'ufficio* dall'esponente –, accusava la F.M.I. di una gestione contabile illegittima.

La Procura, quindi, acquisita la documentazione allegata alla segnalazione (screenshot del video e del commento pubblicati dal Tammone in data 20.6.2025), ha ritenuto che il tesserato avesse violato le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva che impongono al tesserato ed affiliato di "*tenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale*…", determinandosi a procedere nei suoi confronti per i fatti sopra descritti.

A seguito della notifica della informazione ex art. 102.4 R.d.G., il Tammone in data 9.7.2025 provvedeva ad inviare alla Federazione una e-mail, con la quale formalizzava le proprie scuse per il contenuto del post, all'uopo significando di non aver avuto intenzione di recare offesa alla Federazione, giustificando invero le sue esternazioni come un rammarico espresso pubblicamente per la chiusura del centro di Polcanto, significando comunque di aver provveduto a rimuovere il commento.

Il Tammone veniva deferito al Tribunale Federale F.M.I., che fissava udienza di discussione per l'addebito indicato nel capo d'incolpazione.

Con la memoria prodotta il 16 settembre 2025, la difesa del Tammone ribadiva che il commento del proprio assistito, seppure "*inappropriato e basato su infondate informazioni ricevute da terzi*", era dipeso dal grande dispiacere di non poter più usufruire della "storica" pista di Polcanto: ad avviso del difensore, le affermazioni pubblicate dal Tammone sul profilo social della F.M.I., dovevano ritenersi il frutto di un più ampio dibattito pubblico avente ad oggetto la chiusura del circuito di motocross di Polcanto, a fronte della apertura del nuovo centro federale di Faenza; a sostegno di tale argomentazione, il difensore deduceva mediante allegazioni che la chiusura di Polcanto, importante centro

di riferimento per i piloti di tutta Italia, era stata oggetto di alcuni servizi giornalistici nazionali e di una petizione che aveva visto raccogliere centinaia di firme.

In sede di udienza, tenutasi in modalità da remoto, assente il deferito, il suo difensore si riportava alla memoria scritta, ribadendo che il Tammone resosi conto di aver utilizzato espressioni inappropriate ed infondate nei riguardi della Federazione e dei suoi Organi, si era scusato formalmente ed aveva ampiamente spiegato il motivo della "critica" pubblicata sulla piattaforma social della Federazione.

Ritiene il Tribunale che le espressioni utilizzate dal Tammone nel commento pubblicato in data 20 giugno 2025 abbiano travalicato i limiti della continenza formale, con ciò configurandosi una grave offesa alla reputazione della Federazione e dei suoi Organi.

A sostegno di tale qualificazione il Collegio ha richiamato autorevole e costante giurisprudenza penale, secondo cui "*il requisito della continenza formale, che attiene alle espressioni attraverso le quali si estrinseca li diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione*".

Per quel che qui interessa, si osserva che il divieto di dichiarazioni lesive di cui Regolamento di Giustizia Sportiva, non è assimilabile *sic et simpliciter* al reato di diffamazione, in quanto nell'ordinamento sportivo i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, assumono una valenza molto più intensa, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra rilevato, ritiene il Tribunale che il comportamento del deferito debba correttamente qualificarsi come violazione dei doveri ed obblighi generali di cui all'art.1 R.d.G., avendo arrecato una offesa alla dignità ed al decoro della Federazione ed ai suoi Organi, quale

condotta tipizzata al successivo art. 8 R.d.G., laddove è prevista appunto una tutela rafforzata.

L'art. 1, infatti, detta i doveri e gli obblighi generali degli affiliati e tesserati, che sono tenuti all'osservanza dei principi di giustizia sportiva emanati dai regolamenti: in particolare, il comma 1.2. della stessa norma, indica chiaramente che "Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo..."; ed ancora il comma 1.3 recita: "L'affiliato o il tesserato che violino le norme federali contravvenendo ai suddetti obblighi e divieti o che, comunque, con parole scritti od azioni ledono la dignità il decoro e il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal presente regolamento."

La condotta *tipizzata* nel successivo art. 8 del Regolamento fa espresso divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione della Federazione e degli Organi Federali, assegnando alla categoria del *credito sociale* una tutela rafforzata e la previsione della sanzione inibitoria, con ciò costituendo un segnale inequivocabile del rilievo attribuito alle violazioni in questione.

Non possono accogliersi le deduzioni difensive offerte dal deferito, che mirano a ricondurre le sue propalazioni nell'ambito di un dissenso pertinente un fatto di interesse pubblico, in quanto l'esimente invocata postula non solo l'oggettiva verità del racconto, ma una forma espressiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione e della verità.

I canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, nell'ordinamento sportivo assumono una valenza evidentemente più intensa, anche in ragione degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell'ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, dev'essere applicata al deferito la sanzione inibitoria, che - riconosciute le attenuanti generiche per la asserita resipiscenza - appare congrua e proporzionata in relazione alla condotta illecita come sopra accertata e per la gravità dei fatti contestati, di rilevanza penale oltre che disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

TAMMONE Stefano, nato *omissis* residente *omissis* tesserato e licenziato 2025 con il M.C. "MADDEN ACTION SPORT TEAM SSD A.R.L.", con tessera n. 25107235 e licenza fuoristrada n. P03555;

responsabile dell'illecito contestato e, ritenuto il fatto configurabile come violazione degli artt.1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due) con fine sanzione per il 22 novembre 2025.

Depositata il 23 settembre 2025

Il Presidente T.F.
Avv. Paolo De Matteis

Il Giudice estensore
Avv. Aurelia Panetta

Si comunichi a cura della Segreteria a:

Avv. Sara Ugolini;

Tammone Stefano (elettivamente domiciliato presso l'avv. Sara Ugolini);

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Fuoristrada;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Co.re. Toscana;

Ufficio Stampa FMI

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.